



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Alto Appennino Bolognese
di Porretta Terme

STATUTO DELLA SEZIONE

Deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 29 marzo 2008

Approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI il 13 giugno 2009 previo
recepimento di modifiche agli art. 2, 4, 7, 12, 41 e 42

Testo correttamente emendato reso pienamente efficace da parte della Sede Centrale del CAI con
lettera del 6 ottobre 2009 prot. 001943.



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Alto Appennino Bolognese
di Porretta Terme

Statuto C.A.I. sez. AAB di Porretta Terme

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

ART. 1 - E' costituita con sede in Porretta Terme (BO) in Piazza della Libertà 42, l'associazione denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione Alto Appennino Bolognese**" con sigla "**CAI – Sezione AAB di Porretta Terme**", struttura periferica del CAI, di cui fa parte a tutti gli effetti.

E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

ART. 2 - L'associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e ne riunisce i soci nel territorio di propria competenza così come determinata dal Raggruppamento di sua appartenenza ed è soggetto di diritto privato. Essa uniforma il proprio modo di operare alle finalità proprie del CAI. Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del CAI e il loro numero può essere illimitato.

La sezione fa parte del Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano regione Emilia-Romagna.

TITOLO II

SCOPI E FUNZIONI

ART. 3 - L'associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità ed in particolare ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e la difesa del loro ambiente naturale.

L'associazione è democratica, non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale. Gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 4.

ART. 4 - Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI e del Raggruppamento, nonché delle deliberazioni adottate dalla Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla formazione di istruttori ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le Sezioni consorelle, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero delle vittime;
- i) a pubblicare eventuali periodici sezionali dei quali è editrice e proprietaria.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo e all'art.3, fatte salve quelle a esse direttamente connesse.

ART. 5 - Nei locali della sede non si possono svolgere attività che contrastino con le finalità dell'associazione. Essi non possono essere concessi, neppure temporaneamente, a terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, dal Presidente.

TITOLO III

SOCI

ART. 6 - I soci dell'associazione sono: benemeriti, ordinari, familiari, giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.

Per l'esercizio del diritto di voto in assemblea, i soci devono aver compiuto 18 anni di età.

Sono soci benemeriti gli enti pubblici e privati, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni che conseguono l'iscrizione ad una sezione versando alla stessa un notevole contributo.

Sono soci ordinari le persone di età maggiore di anni diciotto.

Sono soci familiari i componenti della famiglia del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.

Sono soci giovani i minori di anni diciotto.

E' prevista l'iscrizione a socio anche di cittadini stranieri.

ART. 7 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo.

Per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione e in caso di reiezione della domanda, emette motivazione scritta.

Il socio con l'ammissione si impegna a osservare il presente statuto e lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto di iscrizione; si obbliga inoltre a osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Il socio ricevuta l'informativa di cui all'art. 10 e preso atto dei diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/1996, esprime il consenso previsto dagli art. 11 e 20 della citata legge al trattamento dei dati che lo riguardano, da parte del Club Alpino Italiano, GR Emilia-Romagna, per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali.

ART. 8 - L'ammissione accordata entro il 31 Ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

ART. 9 - Il socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, di copia dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Il socio non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Le somme dovute di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. I soci che non rinnovano la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale sono da ritenersi morosi e questo costituisce motivo di cessazione della qualità di socio come al successivo art. 12.

Il socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita della associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

ART. 10 - I soci ordinari, famigliari e giovani hanno diritto di partecipare alle assemblee della associazione nonché a tutte le attività della stessa e di godere dei benefici che a favore dei soci sono stabiliti dallo statuto.

I soci ordinari e familiari, compiuti i diciotto anni, hanno diritto di voto nelle assemblee e ad esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché ad assumere incarichi nell'associazione una volta compiuti due anni di anzianità di iscrizione.

ART. 11 - In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2 del presente statuto, i soci ordinari, familiari e giovani di ogni sezione CAI possono aggregarsi ad altra sezione, rimanendo inclusi, a tutti gli

effetti, nel conteggio del numero di soci della sezione presso la quale sono iscritti; devono, però, corrispondere alla sezione presso la quale si sono aggregati una quota associativa.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI ove non siano da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza con quelle ufficiali programmate dal CAI.

ART. 12 - La qualità di socio cessa: per morte o per estinzione dell'associazione, per dimissioni, per morosità o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo dell'associazione o dal consiglio centrale del CAI.

Il socio può dimettersi dal CAI in qualsiasi momento, le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili e hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

L'accertamento della morosità del socio è di competenza del consiglio direttivo ed è immediatamente esecutivo; non si può riacquistare la qualità di socio, conservando l'anzianità di iscrizione, se non previo pagamento alla associazione delle quote associative e dei contributi arretrati.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. Il trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

ART. 13 - Il consiglio direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'Associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti della ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne l'esclusione.

Contro i provvedimenti disciplinari del presente articolo e dell'art. 12 il socio può presentare ricorso.

Ogni controversia è devoluta in via esclusiva agli organi di giudizio interni del CAI.

L'eventuale ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria non può intervenire se non dopo l'esaurimento delle procedure interne.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 14 - Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario
- il Collegio dei Revisori dei conti

ART. 15 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.

CAPO 1°

ASSEMBLEA

ART. 16 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- elegge i Consiglieri, il Collegio dei Revisori dei conti e i delegati all'Assemblea dei Delegati;
- delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'assemblea dei delegati;
- approva annualmente il programma della associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sulla alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;

- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

L'assemblea in sede straordinaria:

- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto della associazione in unica lettura;
- delibera lo scioglimento della associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori.

ART. 17 - L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 Marzo, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e alla scadenza dei mandati degli Organi dell'associazione per il loro rinnovo; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima dell'assemblea, deve essere recapitato a ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicati: il luogo, la data, l'ora della convocazione.

ART. 18 - Hanno diritto di intervenire alla Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età non hanno diritto al voto. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, che non faccia parte del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega.

Ogni socio delegato non può portare più di n. 1 (una) delega.

E' escluso il voto per corrispondenza o per acclamazione.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, la Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 19 - L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'assemblea.

ART. 20 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo le modalità decise dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le nomine alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi.

Le deliberazioni di scioglimento della Associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

ART. 21 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche del regolamento, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale del CAI, secondo quanto previsto a proposito nello statuto del CAI.

CAPO 2°

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 22 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione; esso si compone di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario che può essere scelto anche fra i soci della associazione non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

ART. 23 - Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo un anno di interruzione.

Il consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo i Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convocano l'assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 24 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, data, l'ora, il luogo ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

ART. 25 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali.

Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti della Associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le persone sopraindicate hanno solamente voto consultivo.

ART. 26 - Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria della associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello statuto e nel regolamento generale del CAI.

In particolare esso:

- stabilisce il programma annuale di attività della associazione e prende tutte le decisioni necessarie per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno provveduto al versamento della quota associativa;
- propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.

CAPO 3°

PRESIDENTE

ART. 27 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della associazione. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i mandati di pagamento e il bilancio annuale.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questo, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Dirige l'Assemblea fino alla nomina del suo Presidente.

CAPO 4°

TESORIERE E SEGETARIO

ART. 28 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della associazione, ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente anche la documentazione, firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

ART. 29 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della associazione.

CAPO 5°

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 30 - Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dalla Assemblea per tre anni e nomina fra i suoi componenti un presidente.

ART. 31 - Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue sedute si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V

COMMISSIONI E GRUPPI

ART. 32 - Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'associazione, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

ART. 33 - Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

ART. 34 - Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni.

La delibera di costituzione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con la struttura centrale.

Esse hanno un proprio regolamento che non deve essere in contrasto con quello della Sezione e che acquista esecutività con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 35 - L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività sociali da:

- le quote di ammissione;
- le quote associative annuali di spettanza della sezione;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi Internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;

- entrate derivanti da convenzioni o da cessione dei beni o servizi agli associati o ai terzi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative patrimoniali.

ART. 36 - Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Gli utili degli esercizi, gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il patrimonio non potranno essere distribuiti ai soci durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

ART. 37 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che unitamente alle relazioni del Presidente e dei Revisori dei conti, va presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

ART. 38 - Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della associazione. Deve altresì indicare l'eventuale utile di esercizio il quale dovrà obbligatoriamente essere destinato alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 39 - I fondi liquidi della associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario e/o postale intestato all'associazione stessa.

ART. 40 - In caso di scioglimento dell'Associazione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei Revisori dei conti del CAI.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

ART. 41 - La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale.

Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisirà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il suo esteso testo è stato approvato dall'Assemblea dei Soci della Sezione di Porretta Terme del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 29 marzo 2008.